

**INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PER PUBBLICI PROCLAMI
AUTORIZZATA DAL TAR LAZIO-ROMA, SEZ. 4-TER A MEZZO DI ORDINANZA
PRESIDENZIALE N. 1363/2025 DEL 17/03/2025 PRONUNCIATA NELL'AMBITO
DEL GIUDIZIO RUBRICATO AL N. DI R.G. 8142/2023**

AVVISO

Si rende noto che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 41, comma 4, 27, comma 2 e 49 c.p.a., la Sezione 4-ter del TAR Lazio, Sede di Roma, nell'ambito del giudizio rubricato al n. 8142/2023 di R.G. introdotto dalla società Media S.r.l. (c.f. 01975220183) contro il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con Ordinanza Presidenziale n. 1363/2025 del 17/03/2025, ha disposto l'integrazione del contraddittorio *“nei confronti delle Ditte ammesse al contributo di cui trattasi risultanti nella graduatoria definitiva qui impugnata”* mediante *“pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo economico), dal quale risulti:*

- 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- 3. gli estremi degli atti impugnati e un sunto dei motivi contenuti nel ricorso;*
- 4. l'indicazione dei controinteressati;*
- 5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
- 6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata disposta la notifica per pubblici proclami;*
- 7. il testo integrale del ricorso”.*

RIFERIMENTI

Si rende pertanto necessario procedere nei termini disposti dall'incombente istruttorio suddetto all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, dandosi atto, a mezzo del presente Avviso, di quanto segue:

Autorità giudiziaria: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione 4-ter;

Riferimenti: numero di Registro Generale 8142/2023;

Parte ricorrente Media S.r.l. (c.f. 01975220183), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante dott. ing. Bruno Conforti, corrente in Trapani (TP), Corso Italia n. 73, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Mossali (codice fiscale MSSMRA67B15A794J) del Foro di Bergamo, Stefano Cionini (codice fiscale CNNSFN77S01G687I) e Massimo Lualdi del Foro di Busto Arsizio (codice fiscale LLDMSM64D06E514W), con indirizzi PEC come da Registri di Giustizia ***mario.mossali@bergamo.pecavvocati.it,***
stefano.cionini@busto.pecavvocati.it,
massimo.lualdi@busto.pecavvocati.it;

Parte resistente: Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (c.f. 80230390587), nella persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

C/inter. intimato: Lifegate S.p.A. (c.f. 02524630130), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Erba (CO), Via Cesare Battisti n. 7/F;

Atti impugnati: a) Nota dirigenziale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Registro Ufficiale.Int.0066888 del 31/03/2023, notificata lo stesso giorno tramite PEC, con la quale, a conclusione del procedimento di azzeramento del punteggio e degli importi riferiti all'Area B (criteri ricavi dalla vendita di spazi pubblicitari) e Area C (criteri spese in tecnologie innovative) e contestuale rideterminazione degli importi assegnati per il contributo *ex D.P.R.* n. 146/2017 relativo alla graduatoria definitiva annualità 2020 e 2021 per le emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale, è stata comunicata la conclusione del procedimento in autotutela e proceduto “- *all'azzeramento del punteggio e dell'importo attribuito all'emittente radiofonica locale “Radio 102”*

nella graduatoria definitiva dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per l'annualità 2021 all'Area B relativa ai ricavi maturati nell'anno precedente per la vendita di spazi pubblicitari e all'Area C relativa ai costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative, di cui rispettivamente all'articolo 6, comma 1, lettera d) ed e) del D.P.R. n. 146/2017; (...) - alla rideterminazione dell'importo totale assegnato alla MEDIA SRL per l'annualità 2021, che passa da euro 73.435,14 ad euro 49.411,84; - al recupero dell'importo percepito in eccedenza, pari ad euro 24.023,30, per l'annualità 2021, che sarà oggetto di trattenuta sul contributo ex D.P.R. n. 146/2017 assegnato alla MEDIA S.R.L. e relativo all'annualità 2022”;

b) di ogni altro provvedimento o atto presupposto, coevo o consequenziale, comunque connesso, anche se non conosciuto, ivi comprese la Nota dirigenziale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Registro Ufficiale.Int.0039426 del 24/02/2023, con la quale è stata disposta l'apertura d'ufficio del procedimento concluso con la Nota *sub a)*, la Nota dirigenziale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Registro Ufficiale.Int.0070328 del 5/04/2023, con la quale è stato disposto il pagamento dell'importo liquidato in favore della ricorrente quale contributo per l'anno 2022, decurtandolo della somma pari ad € 22.453,98 quale nuova rideterminazione del contributo dovuto per l'anno 2021, nonché, se del caso, della graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2021 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 5 del D.P.R. n. 146/2017, come riportati negli allegati A e B, nella parte relativa alla ridotta determinazione del contributo disposta a conclusione del procedimento *de quo*;

MOTIVI DI RICORSO

Dato atto di quanto sopra, si sintetizzano di seguito i **motivi di ricorso**, come capitolati nell'atto introduttivo del giudizio.

1) Violazione degli artt. 1, comma 2-bis, e 6, comma 1, lettera b), della Legge n. 241/1990, degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi di legalità, proporzionalità e del giusto procedimento. Violazione delle norme in materia di soccorso istruttorio.

La ricorrente con l'epigrafato motivo di ricorso contesta l'operato dell'Amministrazione nella parte in cui ha proceduto alla rideterminazione del punteggio attribuito per i criteri concernenti i ricavi da vendita di spazi pubblicitari e le spese in tecnologie innovative, nonché al recupero delle somme erogate, senza previamente attivare il soccorso istruttorio.

In particolare, la società ricorrente aveva tempestivamente prodotto, ai fini dell'istruttoria, le dichiarazioni relative ai suddetti criteri, predisposte dal proprio consulente del lavoro, anziché da un professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, come indicato dal Regolamento di riferimento. Tuttavia, le predette dichiarazioni riportavano dati contabili veritieri, documentabili e non contestati nella sostanza dall'Amministrazione.

L'irregolarità rilevata dall'Amministrazione si limita esclusivamente al soggetto sottoscrittore delle dichiarazioni – appartenente ad un diverso Albo professionale comunque abilitato – e non riguarda profili sostanziali dei dati dichiarati.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), L. n. 241/1990, l'Amministrazione procedente è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio in caso di dichiarazioni incomplete o irregolari, sollecitando la regolarizzazione della documentazione. Tale obbligo si rinviene altresì nel principio generale di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e privato, sancito dall'art. 1, comma 2-bis, della medesima legge, introdotto dal D.L. n. 76/2020.

La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che il soccorso istruttorio non è limitato alle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, ma costituisce principio generale dell'azione amministrativa, trovando applicazione anche nei procedimenti ad evidenza pubblica di massa, come evidenziato dal TAR Sardegna (sent. n. 1088/2015) e dal TAR Campania (sent. n. 4648/2015).

Nel caso di specie, l'Amministrazione, pur riscontrando l'asserita irregolarità formale, non ha provveduto ad attivare alcuna richiesta di integrazione documentale, nonostante l'assenza di contestazioni sul contenuto sostanziale delle dichiarazioni. Al contrario, le domande presentate

dalla ricorrente per gli anni 2020 e 2021 sono state valutate e accolte, inducendo la stessa a confidare nella correttezza dell'impostazione seguita, conformemente ai principi di buona fede e legittimo affidamento.

L'omesso esercizio del soccorso istruttorio da parte dell'Amministrazione si pone in violazione dei principi generali richiamati e determina l'illegittimità del successivo provvedimento di revoca e recupero delle somme, fondato su un'irregolarità puramente formale che ben avrebbe potuto essere sanata in sede procedimentale.

2) Eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta illogicità, mera apparenza della motivazione.

La ricorrente ha qui censurato la manifesta contraddittorietà del comportamento dell'Amministrazione procedente, la quale, a fronte di una medesima irregolarità riscontrata nelle domande presentate per le annualità 2020 e 2021, ha adottato determinazioni difformi, in assenza di adeguata motivazione.

In particolare, nella Nota di chiusura del procedimento, l'Amministrazione ha rilevato, per entrambe le annualità, la medesima carenza formale, consistente nella sottoscrizione delle dichiarazioni richieste da parte di un consulente del lavoro anziché da un professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Nondimeno, con riguardo all'annualità 2020, ha ritenuto di accogliere parzialmente le controdeduzioni della ricorrente, mantenendo il punteggio originariamente attribuito, mentre, per l'annualità 2021, ha confermato l'azzeramento del punteggio e la conseguente esclusione dal beneficio, pur in presenza della medesima fattispecie.

Tale difformità valutativa configura un evidente vizio di eccesso di potere per contraddittorietà, poiché sussiste un contrasto insanabile tra le determinazioni assunte nei due procedimenti, privando di coerenza e trasparenza l'azione amministrativa. La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che integra eccesso di potere per contraddittorietà ogni divergenza ingiustificata rispetto a precedenti atti o valutazioni della medesima Amministrazione, in difetto di idonea e congrua motivazione (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, sent. n. 4740/2009; Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 5000/2005).

Nel caso di specie, l'Amministrazione non ha fornito alcuna spiegazione logica e ragionevole che giustifichi l'adozione di determinazioni opposte in relazione ad identica irregolarità formale. Ciò determina l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dei principi

di imparzialità, coerenza e parità di trattamento, sanciti dall'art. 97 Cost. e dalla normativa sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990).

3) Violazione degli artt. 3 e 21-nonies della Legge n. 241/1990.

Nell'ultimo motivo di ricorso Media S.r.l. ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato per difetto assoluto di motivazione circa le ragioni che hanno condotto l'Amministrazione all'apertura del procedimento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. n. 241/1990.

In particolare, né nella comunicazione di avvio né nella Nota di chiusura del procedimento vengono esplicitate le concrete e attuali ragioni di interesse pubblico che giustificerebbero l'esercizio del potere di autotutela a distanza di tempo dal consolidamento degli effetti del provvedimento originario, né viene svolta alcuna valutazione comparativa degli interessi coinvolti, come invece richiesto espressamente dalla normativa vigente.

L'art. 21-nonies prevede, infatti, che l'annullamento d'ufficio debba essere adeguatamente motivato con riferimento sia all'interesse pubblico concreto ed attuale che sorregge l'intervento, sia agli interessi del destinatario e degli eventuali controinteressati. Tale bilanciamento risulta completamente omesso, tanto più in considerazione dell'intervenuto decorso del tempo e della difformità di trattamento riservata alle annualità 2020 e 2021.

La mancata esternazione delle ragioni sottese all'esercizio del potere di autotutela comporta un vizio di violazione di legge, difetto di istruttoria e sviamento, oltre che violazione dei principi di proporzionalità e legittimo affidamento, con conseguente illegittimità del provvedimento gravato.

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

L'Ordinanza Presidenziale n. 1363/2025 individua come controinteressate le imprese radiofoniche presenti nella graduatoria definitiva delle "radio commerciali" ammesse per l'annualità 2021 al contributo ex D.P.R. n. 146/2017, indicate nel seguente elenco:

Posizione	Codice Fiscale	Partita IVA	Società	Emittente	Regione
1	10020780150	10020780150	ERREPI SPA	RADIO POPOLARE	Lombardia
2	03922811009	03922811009	RETE BLU S.P.A.	INBLU	Lazio
3	00419950548	00419950548	RADIO SUBASIO S.R.L.	RADIO SUBASIO	Umbria

4	08351620151	02589580139	LIFEGATE CONSULTING AND MEDIA S.P.A.	LIFEGATE RADIO 1	Lombardia
5	03481150633	03481150633	RADIO MARTE S.R.L.	RADIO MARTE STEREO	Campania
6	03224320659	03224320659	MEDIATELECOM SOCIETA' COOPERATIVA	RADIO ALFA	Campania
7	00764930368	00764930368	GRUPPO RPM S.R.L.	RADIO PICO	Emilia Romagna
8	00754450369	00754450369	RADIO BRUNO SOCIETA' COOPERATIVA	RADIO BRUNO	Emilia Romagna
9	01098230210	01098230210	ON AIR S. A R.L.	Südtirol 1	Trentino Alto Adige
10	01166330595	01166330595	PRIVERNO S.R.L.	RADIO SPORTIVA	Toscana
11	07530750582	01798731004	RADIO GLOBO S.R.L.	RADIO GLOBO	Lazio
12	00468740212	00468740212	RTT RADIO TELEVISION TIROL S.A.R.L.	RADIO TIROL	Trentino Alto Adige
13	03917431003	03917431003	FINRADIO - S.R.L.	DIMENSIONE SUONO ROMA IL RITMO DELLA CAPITALE	Lazio
14	02272790649	02272790649	RADIO PUNTO NUOVO S.R.L.	radio punto nuovo	Campania
15	12823290155	12823290155	RADIO COMMUNICATION SERVICES SRL IN VIA BREVE R.C.S. SRL.	RADIO LOMBARDIA	Lombardia
16	04339040281	04339040281	C - SPHERA S.R.L.	RADIO COMPANY	Veneto
17	00699990164	00699990164	RADIO LAGOUNO S.R.L.	RADIO NUMBERONE	Lombardia
18	01959750926	01959750926	RADIOLINA S.R.L.	Radiolina	Sardegna

19	03739540825	03739540825	RADIO MARGHERITA S.A.S. DI CILLUFFO GIUSEPPA MARIA & C.	Radio Margherita	Sicilia
20	01341210696	01341210696	"RADIO DELTA 1 S.R.L."	RADIO DELTA 1	Abruzzo
21	02753720586	01111951008	C.D.F.- CENTRO DIFFUSIONI FONOGRAFICHE S.R.L.	TELE RADIO STEREO	Lazio
22	04283110635	02538011210	C.R.C. CENTRO RADIO DIFFUSIONE CAMPANIA - S.R.L.	Radio CRC Targato Italia	Campania
23	00940130503	04472740481	RADIO MONTE SERRA S.R.L.	RADIO TOSCANA	Toscana
24	01592360984	01592360984	RADIO VIVA S.R.L.	RADIO VIVA	Lombardia
25	06563680583	01571711009	RITZLAND RECORDS S.R.L.	DISCO RADIO	Lombardia
26	03353190485	03353190485	CONTRORADIO S.R.L.	CONTRORADIO	Toscana
27	05325180726	05325180726	VIVA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	RADIO SELENE	Puglia
28	01928730926	01928730926	STUDIO 101 DI CAULI VALERIA E C. S.A.S.	RADIO SINTONY INTERNATIONAL	Sardegna
29	01947020747	01947020747	CICCIO RICCIO SRL	CICCIO RICCIO	Puglia
30	03006340826	03006340826	M.M.P.I. MASS MEDIA PRODUZIONI ITALIA S.R.L.	Radio Time	Sicilia
31	06099270586	01492721004	T.R.C. - TELE RADIO COMUNICAZIONI S.R.L.	RADIO SONICA	Lazio
32	01418590228	01418590228	RADIO DOLOMITI S.R.L.	RADIO DOLOMITI	Trentino Alto Adige
33	00851480210	00851480210	N.B.C. RADIO S.A.S. DI NANNARONE	RADIO NBC STEREO	Trentino Alto

			ROSANNA & CO. - K.G.		Adige
34	01752570224	01752570224	MEDIA S.R.L.	RTT RADIOTELETRENTINO	Trentino Alto Adige
35	01216720894	01216720894	PROMO ITALIA SRL	FM ITALIA	Sicilia
36	00681890216	00681890216	RADIO C - 104 S.R.L.	Die Antenne	Trentino Alto Adige
37	02056040500	02056040500	SPORTIVA S.R.L.	RADIO SPORTIVA 1	Toscana
38	01050330529	01050330529	RADIOSIENATV S.R.L.	RADIO SIENA	Toscana
39	02700440015	02700440015	RADIO G.R.P. GIORNALE RADIO PIEMONTE S.R.L.	G.R.P. RADIO	Piemonte
40	00662050400	00662050400	"RADIO GAMMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" IN SIGLA "RADIO GAMMA S.R.L."	RADIO GAMMA REGIONE ROMAGNA	Emilia Romagna
41	00876310426	00876310426	RADIO BLU S.N.C. DI SILVESTRINI MAURO E C.	RADIOBLU	Marche
42	03697300154	03697300154	NOVARADIO A SRL	RADIO MARCONI	Lombardia
43	06563680583	01571711009	RITZLAND RECORDS S.R.L	DIMENSIONE SUONO SOFT	Lazio
44	00819660101	00819660101	RADIO BABBOLEO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	RADIO BABBOLEO	Liguria
45	01077850442	01077850442	G.R.A. DI BENIGNI PALANCA ANGELA MARIA & C. S.A.S.	RADIO AZZURRA	Marche
46	05096450480	05096450480	XMEDIA GROUP S.R.L.	Radio Lady	Toscana
47	01950050987	01950050987	RADIO STUDIO PIU'	RADIO NUOVA STUDIO	Lombardia

			S.R.L.	PIU'	
48	03218680480	03218680480	LADY RADIO S.R.L.	LADY RADIO	Toscana
49	05450340822	05450340822	CENTRO MEDIA S.R.L.	PRIMA RADIO	Sicilia
50	01465590592	01465590592	RADIO LATINA SOCIETA' COOPERATIVA	RADIO LATINA	Lazio
51	06157210631	06157210631	POWER RADIO SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMITATA	RADIO IBIZA	Campania
52	04158480725	04158480725	RADIO ITALIA PUGLIA S.R.L.	RADIO ITALIA ANNI 60	Puglia
53	05456080638	05456080638	PUBBLIKAPPA SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMITATA CON SIGLA "PUBBLIKAPPA S.R.L."	RADIO KISS KISS ITALIA	Campania
54	01381870219	01381870219	RADIO 2000 SRL	Radio 2000	Trentino Alto Adige
55	03386030633	01289041210	PUBBLIZERO STUDIO S.R.L.	RADIO PUNTO ZERO NETWORK	Campania
56	01781360266	00333620284	RADIO BIRIKINA S.R.L.	RADIO BIRIKINA	Veneto
57	00676280324	00676280324	RADIO PUNTO ZERO SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMITATA	RADIO PUNTO ZERO TRE VENEZIE	Friuli Venezia Giulia
58	01702120260	01702120260	TR.AD. - S.A.S. DI ROBERTO GHIZZO & C.	RADIO VENETO UNO	Veneto
59	01432660593	01432660593	RADIO STUDIO 93 DI MARIO DE VITA S.A.S.	RADIO STUDIO 93	Lazio
60	02198330280	02198330280	RADIO ITALIA UNO S.R.L.	SUPERRADIO SPORTIVA	Veneto

61	01301740872	01301740872	RADIO ETNA ESPRESSO S.R.L.	RADIO ETNA ESPRESSO	Sicilia
62	01062370307	01062370307	RADIO SPAZIO 103 S.R.L.	RADIO SPAZIO 103	Friuli Venezia Giulia
63	01975220813	01975220813	MEDIA S.R.L.	Radio 102	Sicilia
64	02248240646	02248240646	A.R.C. RETE 101 SRL	A.R.C. RETE 101	Campania
65	04170160727	04170160727	RADIO PUGLIA S.R.L.	RADIO PUGLIA	Puglia
66	01046500227	01046500227	RADIO ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE S.R.L. IN SIGLA RADIO ITALIA - T.A.A. S.R.L.	RADIO ITALIA ANNI 60	Trentino Alto Adige
67	01830960876	01830960876	RADIO STUDIO CENTRALE SOC. COOP.	RADIO STUDIO CENTRALE	Sicilia
68	04116520729	04116520729	ALTRE RETI PUBBLICITA' S.R.L.	RADIO MI PIACI (ex L'Altra Radio)	Puglia
69	03277160788	03277160788	RLB S.R.L.	RADIO LIBERA BISIGNANO	Calabria
70	01959760925	01959760925	RADIO X - S.R.L.	RADIO X	Sardegna
71	01724050602	01724050602	RADIOCASSINOSTEREO S.R.L.	RADIOCASSINOSTEREO	Lazio
72	01163610213	01163610213	RADIO HOLIDAY SRL	RADIO HOLIDAY	Trentino Alto Adige
73	00170730212	00170730212	SOC.S.GIUSEPPE S.R.L.	RADIO GRUNE WELLE	Trentino Alto Adige
74	01108280379	01108280379	RADIO BOLOGNA INTERNATIONAL SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMITATA	RADIO BOLOGNA INTERNATIONAL	Emilia Romagna

75	02064050590	02064050590	RADIO IMMAGINE UNO S.R.L.	RADIO IMMAGINE	Lazio
76	01391750062	01391750062	CITY RADIO-TV S.R.L.	RADIOCITY	Piemonte
77	04792840870	04792840870	SMILE ANIMAZIONE S.R.L.	RADIO CICLOPE BRONTE	Sicilia
78	01169770805	01169770805	RADIO GAMMA NO STOP DI AGOSTINO ANTONIO E GIOVANNI S.N.C.	RADIO GAMMA NO STOP	Calabria
79	00577110240	00577110240	RADIO GAMBELLARA S.R.L.	STELLA FM	Veneto
80	02096050063	02096050063	S.E.R. - SERVIZI EDITORIALI E RADIOFONICI S.R.L.	Radio Gold	Piemonte
81	00554500231	00554500231	RADIO VERONA S.R.L.	RADIO VERONA	Veneto
82	00756010914	00756010914	NUOVA RADIO STELLA DI MUNTONI FRANCESCO & C. S.A.S.	Radio Stella	Sardegna
83	01683440547	01683440547	RADIO ONDA LIBERA S.R.L.	RADIO ONDA LIBERA S.R.L.	Umbria
84	05009290825	05009290825	R. & T. S.R.L.	Radio One	Sicilia
85	00612280263	00612280263	RADIO BELLA E MONELLA S.R.L.	RADIO BELLA & MONELLA	Veneto
86	04031101217	04031101217	ANTENNA UNO PROMOTION S.R.L.	ANTENNA UNO PROMOTION S.R.L.	Campania
87	02203510108	00179720990	RADIO ALDEBARAN SOCIETA' COOPERATIVA	RADIO ALDEBARAN	Liguria
88	00259950517	00259950517	RADIO EFFE DI BASAGNI GRAZIANO & C.S.N.C	RADIO EFFE	Toscana
89	01912960042	01912960042	RADIO SALUZZO CN DI MELLINO LUISELLA &	AMICA RADIO	Piemonte

			C. S.A.S.		
90	00747090389	00747090389	RADIO SOUND - S.N.C DI ALBERGHINI SANDRO & C.	RADIO SOUND	Emilia Romagna
91	01764840169	01764840169	ANTENNA 2 S.R.L.	RADIO ANTENNA 2	Lombardia
92	03626990042	03626990042	LA NUOVA RADIO ALBA S.R.L. SIGLABILE OVE CONSENTITO COME "NRA S.R.L."	RADIO ALBA VIVA	Piemonte
93	01775280876	01775280876	RMB S.R.L.	RADIO SPORTIVA STUDIO CINQUE	Sicilia
94	03657070987	03657070987	51 MEDIA ADV SRL	RADIO 51	Lombardia
95	02232370425	02232370425	ARANCIA S.R.L.	RADIO ARANCIA	Marche
96	00323930446	00323930446	RADIO ASCOLI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	RADIO ASCOLI	Marche
97	02063890590	02063890590	RADIO SPAZIO BLU SRL	Radio Spazio Blu	Lazio
98	01309140729	01309140729	CANOSA CENTRO S.N.C. DI D'ELIA GERARDO E C.	LOVE FM	Puglia
99	00546990268	00546990268	EDITRICE RADIO TV ALFA - S.R.L.	RADIO PITERPAN	Veneto
100	00193050556	00193050556	GALILEO SOCIETA' COOPERATIVA	RADIO GALILEO	Umbria
101	01416330213	01416330213	RADIO GHERDEINA S.A.S. DI RABANSER THOMAS & CO.	Radio Gherdeina	Trentino Alto Adige
102	02097370668	02097370668	LABORADIO SRL	HOT BLOCK RADIO	Piemonte
103	00799580337	00799580337	RADIO SOUND S.R.L.	RADIO SOUND	Emilia Romagna
104	01311550139	01311550139	RADIO STUDIO VIVO	CIAOCOMO RADIO	Lombardia

			S.R.L.		
105	03633761006	03633761006	Q. - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	Radio Rock	Lazio
106	01461100743	01461100743	QUARTO CANALE RADIO S.R.L.	RADIO 85	Puglia
107	00626270169	00626270169	TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE S.R.L.	RADIO ALTA	Lombardia
108	01775280876	01775280876	RMB S.R.L.	RADIO FANTASTICA	Sicilia
109	00501630644	00501630644	CINE RADIO SUD S.N.C DI URCIUOLI ANNIBALE E C.	RADIO.NUOVO (ora DIGIESSE)	Campania
110	03872550870	03872550870	STUDIO ITALIA S.R.L.	RADIO STUDIO ITALIA	Sicilia
111	03492100379	03492100379	INTERMIRIFICA S.R.L.	RADIO NETTUNO	Emilia Romagna
112	00619690951	00619690951	RADIO CUORE DI DESSI' MARIA LETIZIA & C. S.A.S.	Radio Cuore	Sardegna
113	01752860716	01752860716	TELECOM SUD - S.N.C DI PAPEO GIANPIERO & C	RADIO MASTER STUDIO UNO CLUB FM	Puglia
114	02205200732	02205200732	MULTI. RADIO S.R.L.	MULTI RADIO S.R.L.	Puglia
115	01802420693	01802420693	NOVENOVE SRL	RADIO CIAO	Abruzzo
116	01217470481	01217470481	R.D.F. RADIO DIFFUSIONE FIRENZE S.R.L.	RDF102e7	Toscana
117	05745520725	05745520725	MEDIA COMMUNICATION S.R.L.	RADIO ELLE	Puglia
118	02324200795	02324200795	RADIO STUDIO 97 SOCIETA' COOPERATIVA	Radio Studio 97	Calabria
119	03109910715	03109910715	TELECOM SERVICE	INFORADIO	Puglia

			S.R.L.		
120	01174600443	01174600443	LM RADIOFONICA IN SRL	LATTEMIELE RADIOFONICA IN	Marche
121	91001640605	01458050604	VOCE DEL LAZIO RADIOTELEVISIONE S.R.L.	RADIO DOLCEMUSICA LAZIO	Lazio
122	01979590658	01979590658	M.P.A. PALOMONTE DI CAPUTO GERARDO E MARINO MARGHERITA & C SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE (ABBREVIATA M.P.A. PALOMONTE DI CAPUTO GERARDO E MARINO MARGHERITA & C.	RADIO MPA	Campania
123	03073130753	03073130753	MONDORADIO TUTTIFRUTTI S.R.L.	MONDORADIO	Puglia
124	01775280876	01775280876	RMB S.R.L.	RADIO CUORE CATANIA	Sicilia
125	04030231213	04030231213	DUEDI PROMOTION S.R.L.	DUEDI PROMOTION SRL	Campania
126	00351480199	00351480199	ANTENNA 5 S.R.L.	RADIO ANTENNA 5 IN BLU	Lombardia
127	00995430725	00995430725	RADIO BOMBO DI BUCCI MADDALENA & C. S.A.S	RADIO BOMBO	Puglia
128	01159720372	00535891204	R.D.M. RADIC DIMENSIONE MUSICA S.R.L.	RDM RADIC DIMENSIONE MUSICA SRL	Emilia Romagna
129	01792720698	01792720698	STUDIO 5 S.R.L.	RADIO STUDIO 5	Abruzzo

130	01438810432	01438810432	ORAC SRL	RADIO C1 INBLU	Marche
131	01323330405	01323330405	RADIO CENTRALE RADIO DIFFUSIONE PRIVATA S.R.L. CESENA	RADIO CENTRALE	Emilia Romagna
132	02416700751	02416700751	SUONI SALENTO SRL	RADIOVENERE	Puglia
133	02205070309	02205070309	DALLIN PRODUCTION S.R.L.	Radio Azzurra-Gioconda	Friuli Venezia Giulia
134	00253930507	00253930507	M.B.M. RADIOQUATTRO- TELEQUATTRO S.R.L.	RADIO QUATTRO	Toscana
135	02242580237	02242580237	RADIO CEREAL DI CAGALLI MARTINA & C. S.A.S.	Radio RCS, l' Onda Veronese	Veneto
136	01923270365	01923270365	RADIO STELLA NEWS S.R.L.	RADIO STELLA	Emilia Romagna
137	02488520871	02488520871	A.G. STUDIO 99 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RADIO AMORE	Sicilia
138	02760520870	02760520870	EDIZIONI RADIOFONICHE SICILIANE S.R.L.	RADIO TELECOLOR INTERNATIONAL	Sicilia
139	01684850835	01684850835	ONDA AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA	RADIO AMORE	Sicilia
140	02097370668	02097370668	LABORADIO SRL	RADIO JEANS NETWORK	Liguria
141	01830400030	01830400030	BLURADIO SRL	BLURADIO	Piemonte
142	00764930368	00764930368	GRUPPO RPM S.R.L.	RADIO PICO CLASSIC	Emilia Romagna
143	02097370668	02097370668	LABORADIO SRL	RADIO ZAINET	Toscana
144	00273940254	00273940254	RADIO CORTINA S.R.L.	RADIO CORTINA	Veneto

145	01476340763	01476340763	R. SUD AUDIO - S.R.L.	Rete Sud Audio	Basilicata
146	02488520871	02488520871	A.G. STUDIO 99 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RADIO AMORE NOSTALGIA	Sicilia
147	01775280876	01775280876	RMB S.R.L.	ETNA GAMMA RADIO SUD (già GAMMA RADIO SUD JUKE BOX)	Sicilia
148	01233610037	01233610037	RADIO VAL DEL LAGO S.N.C. DI PIERO PRATESI & C.	RVL LA RADIO	Piemonte
149	00298200437	00298200437	SOCIETA COOPERATIVA NUOVA MACERATA	RADIO NUOVA MACERATA	Marche
150	05270430019	05270430019	AUDIOPRESS S.R.L.	RADIO STUDIO APERTO	Piemonte

MODALITA' DI CONSULTAZIONE

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo e più precisamente attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso n. 8142/2023 nella sezione TAR, sottosezione "TAR Lazio - Roma", sottosezione "ricerche - ricorsi".

Il presente avviso, valevole quale notifica per "pubblici proclami", è pubblicato in ottemperanza all'Ordinanza Presidenziale Tar Lazio – Roma, Sez. 4-ter, n. 1363/2025 del 17/03/2025, con la quale è stata espressamente autorizzata la notifica del ricorso per pubblici proclami.

Si riporta di seguito il testo integrale del ricorso pendente avanti al TAR Lazio, Sede di Roma di cui al presente avviso.

**«TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA
RICORSO ex art. 40 c.p.a.**

In favore di:

Media S.r.l., avente codice fiscale 01975220183, in persona dell'Amministratore Unico e legale

rappresentante Ing. Bruno Conforti, corrente in Trapani (TP), Corso Italia n. 73, agli effetti dell'instaurando giudizio rappresentata e difesa, anche in via disgiunta – giusta procura digitale che si notifica in una al presente ricorso – dagli Avv.ti Mario Mossali (codice fiscale MSSMRA67B15A794J) del Foro di Bergamo, Stefano Cionini (codice fiscale CNNSFN77S01G687I) e Massimo Lualdi del Foro di Busto Arsizio (codice fiscale LLDMSM64D06E514W), i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti al presente procedimento a mezzo fax al n. 0331 1940063 ovvero agli indirizzi di posta certificata ***mario.mossali@bergamo.pecavvocati.it, stefano.cionini@busto.pecavvocati.it, massimo.lualdi@busto.pecavvocati.it;***

- Ricorrente -

CONTRO

Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (nel prosieguo D.G.S.C.E.R.P.), avente codice fiscale 80230390587, nella persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

- Resistente -

NONCHE' CONTRO

Lifegate S.p.A., avente codice fiscale 02524630130, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Erba (CO), Via C. Battisti n. 7/F;

- Controinteressata -

AVVERSO

- a) la Nota dirigenziale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Registro Ufficiale.Int.0066888 del 31/03/2023 (doc. 1), notificata lo stesso giorno tramite p.e.c., con la quale il M.I.M.IT., a conclusione del procedimento di azzeramento del punteggio e degli importi riferiti all'Area B (criteri ricavi dalla vendita di spazi pubblicitari) e Area C (criteri spese in tecnologie innovative) e contestuale rideterminazione degli importi assegnati per il contributo *ex D.P.R. n. 146/2017* relativo alla graduatoria definitiva annualità 2020 e 2021 per le emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale, ha comunicato la conclusione del procedimento in autotutela e proceduto “- *all'azzeramento del punteggio e dell'importo attribuito all'emittente radiofonica locale “Radio 102” nella graduatoria definitiva dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per l'annualità 2021 all'Area B relativa ai ricavi maturati nell'anno precedente per la vendita di spazi pubblicitari e all'Area C relativa ai costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative, di cui rispettivamente all'articolo 6, comma 1, lettera d) ed e) del D.P.R. n. 146/2017; (...) - alla rideterminazione dell'importo totale assegnato alla MEDIA SRL per l'annualità 2021, che passa da euro 73.435,14 ad euro 49.411,84; - al recupero dell'importo*

percepito in eccedenza, pari ad euro 24.023,30, per l'annualità 2021, che sarà oggetto di trattenuta sul contributo ex D.P.R. n. 146/2017 assegnato alla MEDIA S.R.L. e relativo all'annualità 2022".

- b) di ogni altro provvedimento o atto presupposto, coevo o consequenziale, comunque connesso, anche se non conosciuto, ivi comprese la Nota dirigenziale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Registro Ufficiale.Int.0039426 del 24/02/2023 (doc. 2), con la quale il M.I.M.IT. ha disposto l'apertura d'ufficio del procedimento concluso con la Nota *sub* doc. 1, la Nota dirigenziale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Registro Ufficiale.Int.0070328 del 5/04/2023 (doc. 3), con la quale il M.I.M.IT. ha disposto il pagamento dell'importo liquidato in favore della Ricorrente quale contributo per l'anno 2022, decurtandolo della somma pari ad € 22.453,98 quale nuova rideterminazione del contributo dovuto per l'anno 2021, nonché, se del caso, la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2021 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23/08/2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B, nella parte relativa alla ridotta determinazione del contributo disposta a conclusione del procedimento *de quo*.

Con riserva di domanda di integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Ricorrente in dipendenza dei provvedimenti, degli atti e/o dei comportamenti dell'Amministrazione resistente.

PREMESSO CHE

- Media S.r.l., avendone i requisiti, ha presentato in data 26/06/2020, per il tramite della piattaforma SICEM messa a disposizione dell'Amministrazione resistente, domanda di ammissione al contributo relativo all'anno 2020 previsto per le emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale ai sensi del D.P.R. 23/08/2017 n. 146 (recante il Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali).
- Con Decreto direttoriale del 4/08/2021 l'allora Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE nel prosieguo) ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2020 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23/08/2017 n. 146; graduatoria nella quale la Ricorrente si è collocata in 58esima posizione, con un punteggio complessivo pari a 343,500 (322,00 punteggio dipendenti comprensivo della maggiorazione del 15%, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 146/2017 + 10,00 per punteggio ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari + 11,500 per punteggio relativo alle spese in tecnologie innovative comprensivo della maggiorazione) e per un contributo complessivo determinato in euro 29.469,77 (euro 23.931,38 importo dipendenti + euro

- 4.152,82 per importo Area B + euro 1.385,57 per importo Area C; importi poi interamente erogati).
- Con successivo decreto direttoriale del 13/05/2022 l'allora MiSE, in autotutela, ha annullato il precedente decreto direttoriale del 4/08/2021 e, contestualmente, ha approvato la nuova graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2020 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari. La Ricorrente si è collocata in posizione n. 57, con un punteggio complessivo pari a 343,500 (322,00 punteggio dipendenti comprensivo della maggiorazione del 15%, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 146/2017 + 10,00 per punteggio ricavi vendita spazi pubblicitari + 11,500 per punteggio spese in tecnologie innovative comprensivo della maggiorazione) e per un contributo pari ad euro 30.029,09 (euro 24.480,86 importo dipendenti + euro 4.152,82 per importo Area B + euro 1.395,42 per importo Area C), con una differenza a credito di euro 559,32 rispetto alla graduatoria precedente (tale differenza a credito è stata poi compensata con il contributo relativo all'extra-gettito RAI annualità 2020 assegnato alla Ricorrente).
 - Media S.r.l. ha presentato, inoltre, in data 23/02/2021 domanda per l'ammissione dell'emittente radiofonica locale ai medesimi benefici per l'annualità 2021.
 - Con decreto direttoriale del 24/06/2022 l'allora MiSE ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2021 (sempre relativo alle emittenti radiofoniche a carattere commerciale) e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari. La Ricorrente si è collocata in posizione n. 63, con un punteggio complessivo pari a 299,958 (268,458 punteggio dipendenti comprensivo della maggiorazione del 15%, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 146/2017 + 20,00 per punteggio ricavi vendita spazi pubblicitari + 11,500 per punteggio spese in tecnologie innovative comprensivo della maggiorazione) e per un contributo pari ad euro 73.435,14 (euro 49.411,84 importo dipendenti + euro 20.896,53 per importo Area B + euro 3.126,77 per importo Area C; importi poi interamente erogati).
 - Senonché, in dichiarata ottemperanza al comma 8 dell'articolo 5 del d.P.R. n. 146/2017 e all'art. 21-*nonies* della Legge n. 241/1990, l'odierno M.I.M.IT., d'ufficio, ha ritenuto di aprire in data 24/02/2023 (v. doc. 2) un procedimento finalizzato all'azzeramento dei punteggi e alla conseguente rideterminazione degli importi di cui la Ricorrente aveva beneficiato, sia in relazione all'annualità 2020 che a quella 2021. Tale decisione è scaturita, testualmente, dal ritenuto carattere non conforme delle relative domande 2020/2021 poiché *“la dichiarazione allegata alla domanda di ammissione ai benefici (...) resa ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera d) dell'articolo 6 del D.P.R. n. 146/2017, attestante il totale e la pertinenza dei ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari di cui al comma 2, lettera e) dell'art. 4 del D.M del 20 ottobre 2017 (...)”* era stata *“resa da un*

consulente del lavoro invece che da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili" (v. pag. 3, ultimo periodo, e pag. 4, primo e terzo periodo, del doc. 2). Identica *ratio* ha avuto il ritenuto carattere non conforme delle dichiarazioni per le domande relative agli anni 2020/2021 inerenti le spese in tecnologie innovative (v. pag. 4, secondo e quarto periodo, del doc. 2).

- Con Nota 3/03/2023 la Ricorrente ha fornito proprie puntuali controdeduzioni relative all'avvio del procedimento in autotutela aperto dall'Amministrazione. Media S.r.l. specificava infatti che, sia per l'annualità 2020 che per l'annualità 2021, l'Amministrazione non aveva attivato alcun soccorso istruttorio al fine di chiedere la (eventuale) rettifica delle dichiarazioni attestanti i ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari ed i costi sostenuti per spese in tecnologie innovative rese da un consulente del lavoro in luogo di un professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
- Nel riscontro la Ricorrente rammentava come l'istituto in questione rivestisse una fondamentale funzione di superamento e limite al formalismo delle procedure amministrative. Il ricorso al detto strumento, veniva inoltre ricordato, risultava non un potere a esercizio eventuale e facoltativo, bensì un potere-dovere dell'Amministrazione; e ciò a garanzia della più ampia partecipazione alla procedura (che, nel caso specifico, ha maggiore rilievo, in quanto i contributi *ex D.P.R. n. 146/2017* pesano sul "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione", dunque sono risorse volte a garantire l'attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo dell'informazione a livello nazionale e locale, ad incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell'informazione digitale).
- Nel richiamato riscontro la Ricorrente ricordava, altresì, come anche il Consiglio di Stato (si veda l'Adunanza Plenaria n. 16/2014) avesse posto l'accento sulla necessità di evitare esclusioni formalistiche e di consentire le più complete ed esaustive acquisizioni istruttorie. Inoltre, come più recentemente lo stesso Ecc.mo Supremo Consesso amministrativo, con la sentenza n. 1308/2022, avesse espressamente affermato che *"l'istituto è volto a garantire la massima collaborazione possibile tra privato ed amministrazione pubblica e, nel contempo, il soddisfacimento della comune esigenza alla definizione del relativo procedimento, con il risultato che l'esclusione da una procedura amministrativa per motivi di carattere squisitamente formale è giustificata soltanto se necessario per la tutela di contrapposti valori giuridici. Se tale necessità non ricorre, è lo stesso principio di proporzionalità a rendere irragionevole l'adozione di un provvedimento negativo basato sulla mera incompletezza o erroneità dell'istanza"*. Da ultimo, nel riscontro *de quo*, la Ricorrente ricordava come il Consiglio di Stato avesse affermato che *"del soccorso istruttorio è ora possibile avvalersi, non soltanto per regolarizzare, ma anche per integrare la documentazione*

mancante”.

- Con la Nota di chiusura del procedimento, datata 31/03/2023, prodotta *sub doc. 1*, l'Amministrazione: *“Ritenuto di poter accogliere parzialmente le controdeduzioni fornite dalla società MEDIA S.R.L. relativamente all'azzeramento del punteggio e dell'importo attribuito all'emittente radiofonica locale “Radio 102” nella graduatoria definitiva dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per l'annualità 2020 nell'Area B relativa ai ricavi maturati nell'anno precedente per la vendita di spazi pubblicitari e nell'Area C relativa ai costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative, di cui rispettivamente all'articolo 6, comma 1, lettera d) ed e) del D.P.R. n. 146/2017, con conseguente rideterminazione dell'importo e di confermare l'azzeramento del punteggio e del relativo importo attribuito alla medesima emittente radiofonica locale nella graduatoria definitiva dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per l'annualità 2021 nell'Area B relativa ai ricavi maturati nell'anno precedente per la vendita di spazi pubblicitari e nell'Area C relativa ai costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative, di cui rispettivamente all'articolo 6, comma 1, lettera d) ed e) del D.P.R. n. 146/2017;*

Attesa l'esigenza di procedere con l'azzeramento del punteggio e dell'importo attribuito alla società MEDIA S.R.L. per l'emittente radiofonica locale “Radio 102” nella graduatoria definitiva dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per l'annualità 2021 nell'Area B relativa ai ricavi maturati nell'anno precedente per la vendita di spazi pubblicitari e nell'Area C relativa ai costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative, di cui rispettivamente all'articolo 6, comma 1, lettera d) ed e) del D.P.R. n. 146/2017, con conseguente rideterminazione dell'importo totale assegnato alla MEDIA SRL per l'annualità 2020 e 2021, che, per l'annualità 2020 è confermato in euro 30.029,09 e per l'annualità 2021 passa da euro 73.435,14 ad euro 49.411,84 e contestuale recupero dell'importo percepito in eccedenza per l'annualità 2021, pari ad euro 24.023,30, che sarà oggetto di trattenuta sul contributo ex D.P.R. n. 146/2017 assegnato alla MEDIA S.R.L. e relativo all'annualità 2022;

Visti gli articoli 2, 7 e 8 della legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

SI COMUNICA

la conclusione del procedimento, in autotutela, nei confronti della società MEDIA S.R.L. con cui si procede:

- all'azzeramento del punteggio e dell'importo attribuito all'emittente radiofonica locale “Radio 102” nella graduatoria definitiva dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per le annualità 2021 all'Area B relativa ai ricavi maturati nell'anno precedente per la vendita di spazi pubblicitari e all'Area C relativa ai costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie

innovative, di cui rispettivamente all'articolo 6, comma 1, lettera d) ed e) del D.P.R. n. 146/2017;
- alla conferma del punteggio e del relativo importo attribuito all'emittente radiofonica locale "Radio 102" nella graduatoria definitiva dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per le annualità 2020 all'Area B relativa ai ricavi maturati nell'anno precedente per la vendita di spazi pubblicitari e all'Area C relativa ai costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative, di cui rispettivamente all'articolo 6, comma 1, lettera d) ed e) del D.P.R. n. 146/2017;
- alla rideterminazione dell'importo totale assegnato alla MEDIA SRL per l'annualità 2021, che passa da euro 73.435,14 ad euro 49.411,84;
- al recupero dell'importo percepito in eccedenza, pari ad euro 24.023,30, per l'annualità 2021, che sarà oggetto di trattenuta sul contributo ex D.P.R. n. 146/2017 assegnato alla MEDIA S.R.L. e relativo all'annualità 2022".

Gli atti impugnati con il presente Ricorso in ordine alla rideterminazione del punteggio e della conseguente rideterminazione del contributo relativo all'annualità 2021 sono profondamente illegittimi e vengono in questa sede impugnati giusta i seguenti

MOTIVI

1) Violazione degli artt. 1, comma 2-bis, e 6, comma 1, lettera b), della Legge n. 241/1990, degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi di legalità, proporzionalità e del giusto procedimento. Violazione delle norme in materia di soccorso istruttorio.

Per la valutazione della doglianza *de qua* è bene rammentare come Media S.r.l. avesse trasmesso – in ordine ai ricavi da vendite di spazi pubblicitari ed alle spese in tecnologie innovative – i dichiarativi predisposti dal proprio consulente del lavoro, in luogo dei documenti predisposti dal professionista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Ciò che è bene rammentare, però, è che tali dichiarazioni concernevano dati contabili veritieri, non contestati dall'Amministrazione e verificabili nella documentazione fiscale conservata dall'odierna Esponente.

Ciò premesso, l'art. 1, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 prevede che *"I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede"*. D'altra parte, il successivo art. 6, comma 1, lettera b), della medesima normativa dispone che il responsabile del procedimento *"(...) può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali"*.

L'irregolarità, se vogliamo, è limitata al fatto che le dichiarazioni prodotte, non contestate nel contenuto, sono state rilasciate da professionista iscritto all'Albo dei consulenti del lavoro – Albo

professionale al pari di quello dei dottori commercialisti –, in luogo di quello indicato nel Regolamento medesimo.

Nella fattispecie all'esame dell'Ill.mo Tribunale adito non siamo in presenza di alcuna difformità sostanziale, se non la mera presenza di dichiarazioni sottoscritte non da un *quisque de populo*, bensì da professionista iscritto in diverso Albo professionale. Ma tale circostanza appare francamente inidonea ad inficiare l'intero contenuto della dichiarazione stessa e a privare la Ricorrente del punteggio previsto nel Regolamento.

La Ricorrente non ha ommesso di presentare le dichiarazioni attestanti, sia per l'anno 2020 che per l'anno 2021, la sussistenza di fatturato pubblicitario e delle spese in tecnologie innovative, bensì ha errato nel richiedere il rilascio delle medesime ad un professionista diverso rispetto a quello individuato nel Regolamento.

Tale fattispecie si ritiene non possa non essere sanata per il tramite del c.d. soccorso istruttorio.

A questo proposito si richiama la pacifica Giurisprudenza del Consiglio di Stato con la quale è da tempo sancito che il soccorso istruttorio è volto a garantire la massima collaborazione possibile tra il privato e la Pubblica Amministrazione e, nel contempo, a garantire il soddisfacimento della comune esigenza alla definizione del relativo procedimento. Principi a cui si affianca quello ulteriore che vede nel soccorso istruttorio quell'istituto attraverso il quale il privato può *“avvalersi, non soltanto per regolarizzare, ma anche per integrare la documentazione mancante”* (v. Consiglio di Stato n. 1308/2022, già citata nelle premesse).

Applicando i principi sopra espressi dalla Giurisprudenza amministrativa, rammentando l'esistenza dei principi costituzionali epigrafati nella doglianza *de qua*, difficile non ricavarsi la necessità per l'Amministrazione di attivare il soccorso istruttorio pena l'impossibilità, a distanza di molto tempo dalla conclusione della procedura, di aprire un nuovo procedimento d'ufficio. La ricostruzione sopra effettuata trovava conferma in TAR Sardegna, sentenza n. 1088/2015, che ha affermato che quanto previsto in materia di contratti pubblici *“inevitabilmente si riflette anche sull'estensione del dovere di soccorso istruttorio nella generalità degli altri procedimenti di massa (o, comunque, in cui siano interessati una pluralità indeterminata di soggetti”*, ove, conseguentemente, devono ammettersi *“integrazioni documentali che consentano di superare la mancanza o incompletezza delle dichiarazioni”*. Il TAR Campania poi, con sentenza 4648/2015, ha ritenuto che l'istituto in esame debba essere innalzato a *“principio cardine vigente anche nelle procedure non direttamente e specificamente disciplinate dal Codice dei contratti pubblici”*. Dunque, in virtù della suddetta esposizione, nonché alla luce di quanto previsto dalla Legge n. 241/1990 si deve a rigore concludere che il ricorso al soccorso istruttorio nell'ambito del procedimento amministrativo rappresenti un dovere per l'Amministrazione procedente.

Ne consegue che, nel caso di specie, l'Ufficio, verificando la documentazione fornita dall'istante in sede di domanda di accesso ai contributi *ex* D.P.R. n. 146/2017, avrebbe certamente dovuto richiedere la rettifica della forma dei dichiarativi che riteneva non conformi alle previsioni regolamentari. *A fortiori*, nella fattispecie *de qua* ove tali documenti - offerti in comunicazione alla P.A. per le annualità 2020 e 2021 - non presentavano errori nella sostanza o rappresentazioni errate delle fatture allegate, ma semplicemente erano stati resi da professionista iscritto in diverso Albo professionale rispetto a quello previsto nel Regolamento.

Per quanto espresso, dunque, si contesta che l'Ufficio possa ora procedere all'azzeramento del punteggio per i predetti criteri di valutazione, quindi alla rideterminazione degli importi spettanti, nonché al recupero delle somme erogate. Difatti, a suo tempo non era stato attivato alcun soccorso istruttorio, ma, anzi, le domande 2020 e 2021 erano state valutate e accolte nella loro interezza, ciò avendo ingenerato nella Ricorrente la legittima aspettativa di aver correttamente fornito tutti gli elementi utili ai fini della valutazione delle domande.

Oltre a quanto poc'anzi rappresentato, l'intera materia deve essere letta alla luce dei principi di collaborazione e buona fede, introdotti nella legge sul procedimento amministrativo dal D.L. n. 76/2020 (c.d. "Decreto semplificazioni"), convertito nella Legge n. 120/2020. In proposito, con l'introduzione del già citato art. 1, comma 2-*bis*, della Legge n. 241/1990 è possibile affermare che nell'ordinamento si è instaurato un nuovo modello di relazione tra privato e Pubblica Amministrazione, improntato proprio al principio di buona fede/collaborazione. La lettera della legge, poi, parlando indistintamente di cittadino e P.A., ha inteso che non solo sorgono specifici doveri di comportamento che il privato deve tenere nei confronti della P.A., ma anche della stessa P.A. nei confronti del privato. Così, tali doveri presentano la loro massima espressione nell'ambito del procedimento amministrativo, luogo ove deve verificarsi questa collaborazione tra le parti. Conseguentemente, il dovere di ricorso al soccorso istruttorio assume un significato rinforzato, nel caso di specie, sotto due profili. Il primo attiene espressamente al dovere della parte pubblica che viene a conoscenza, nell'ambito della procedura di valutazione della domanda, di una irregolarità, di informare il privato e chiedere chiarimenti e o integrazioni. Il secondo, invece, attiene al fatto che, non avendo attivato codesto Ufficio alcun soccorso istruttorio in merito alle dichiarazioni rese sui dati relativi a fatturato pubblicitario e spese in tecnologie nel corso della valutazione della domanda 2020, la Ricorrente ha ritenuto, confidando nella correttezza dell'azione amministrativa, fondata sul principio di buona fede/collaborazione, di poter presentare i dichiarativi 2021 con le stesse modalità dell'anno precedente.

2) Eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta illogicità, mera apparenza della motivazione.

Nel caso di specie ciò che lascia maggiormente perplessi è la ragione per cui, a fronte di una medesima irregolarità, riscontrata a posteriori, sia rispetto alla procedura relativa all'anno 2020 che rispetto alla

procedura relativa all'anno 2021 – rammentiamo, infatti, che la Nota di chiusura prodotta *sub doc. 1* parla per entrambe le annualità di dichiarazione “*non conforme alla normativa vigente in materia ovvero perché resa da un consulente del lavoro invece che da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*” (enfasi aggiunta) –, l'Amministrazione abbia ritenuto di “*accogliere parzialmente le controdeduzioni fornite dalla società MEDIA S.R.L. relativamente all'azzeramento del punteggio e dell'importo attribuito all'emittente radiofonica locale “Radio 102” nella graduatoria definitiva dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per l'annualità 2020 (...)*”, ma di “*confermare l'azzeramento del punteggio e del relativo importo attribuito alla medesima emittente radiofonica locale nella graduatoria definitiva dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per l'annualità 2021*” (enfasi aggiunta).

Sembra alquanto evidente che tale fattispecie integri una solare contraddittorietà che emerge dalla lettura della medesima Nota di conclusione procedimento. Tale figura sintomatica dell'eccesso di potere si può rinvenire quando sussiste un contrasto inconciliabile tale da far dubitare su quale sia l'effettiva volontà dell'Amministrazione (v. TAR Sardegna Cagliari, Sez. I, 10/07/2009, n. 1273). Nondimeno, “*Sussiste il vizio di eccesso di potere in caso di contraddizione con precedenti manifestazioni di volontà o con precedenti atti istruttori, in difetto di idonea motivazione sul punto; inoltre, è illegittimo per eccesso di potere per contraddittorietà il provvedimento che presenti contraddizioni od incongruenze rispetto a precedenti valutazioni della stessa amministrazione o quando sussistano più manifestazioni di volontà dello stesso ente che si pongano tra loro in contrasto*” (v. TAR Lazio Roma, Sez. II bis, 6/05/2009, n. 4740, richiamandosi a quanto statuito da Consiglio Stato, sez. IV, 22/09/2005, n. 5000; enfasi aggiunta).

3) Violazione degli artt. 3 e 21-nonies della Legge n. 241/1990.

Senza rinuncia alle doglianze precedenti, nella Nota di chiusura, così come anche in quella di avvio, manca qualsivoglia riferimento alle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a procedere all'apertura d'ufficio del procedimento.

Leggendo sia la Nota di apertura che quella di chiusura non si rinviene alcuna motivazione che giustifichi “*le ragioni di interesse pubblico*”, a fortiori considerato il tempo trascorso e le difformi determinazioni in ordine alle due annualità considerate (2020 e 2021). Come se non bastasse, l'Amministrazione non esplicita alcunché in ordine al bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, consentendo la norma, infatti, alla P.A. di procedere all'annullamento d'ufficio, ma “*tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati*”.

Anche sotto quest'ulteriore profilo, considerato il tempo trascorso e le difformi determinazioni in ordine alle due annualità considerate (2020 e 2021), l'Amministrazione avrebbe dovuto motivare il proprio intervento sulla scorta di puntuali ragioni del tutto assenti nella Nota di chiusura contenente le

determinazioni finali.

* * * *

Tutto ciò premesso e motivato, gli scriventi procuratori nel nome formulano le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'adito TAR, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente Ricorso, così giudicare:

In via principale:

- annullare e/o dichiarare nulli ed inefficaci i provvedimenti amministrativi impugnati, in epigrafe richiamati sotto le lettere a) e b).

Con riserva di introduzione di un giudizio finalizzato al risarcimento dei danni causati dall'attività del Resistente Ministero e con ogni e più ampia riserva di produrre o dedurre, si allegano in progressione numerica i documenti come elencati in narrativa e nel foliaro che sarà depositato unitamente al Ricorso introduttivo.

* * * *

Ai sensi della vigente normativa, trattandosi di Ricorso avente valore indeterminato, il Contributo Unificato dovuto ammonta ad € 650,00=.

Con osservanza.

Legnano, data della firma digitale

Avv. Mario Mossali

Avv. Stefano Cionini

Avv. Massimo Lualdi»

Unitamente al presente Avviso, sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy anche l'Ordinanza Presidenziale Tar Lazio – Roma, Sez. 4-ter, n. 1363/2025 del 17/03/2025 con la quale è stata espressamente autorizzata la notifica del ricorso per pubblici proclami.

Con osservanza.

Legnano, 17/03/2023

Avv. Mario Mossali

Avv. Stefano Cionini

Avv. Massimo Lualdi